

NORME DI RICONOSCIMENTO: STATUTO FEDERAZIONE BASKET

Art. 66 - Norme di attuazione

[1] Per quanto non disciplinato dal presente Statuto varranno le norme sancite dal Regolamento

Organico e dagli altri Regolamenti Federali, deliberati dal Consiglio Federale.

[2] Per quanto non previsto dal presente Statuto vigono:

- a) le direttive del C.O.N.I. per la realizzazione dei fini istituzionali;
- b) le norme che disciplinano le Associazioni riconosciute.

NORME DI RICONOSCIMENTO: COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.